

Il punto sulla detassazione delle mance



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che con circolare 29.8.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha **fornito chiarimenti:**

- i) sull'imposta sostitutiva del 5% applicabile alle **mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive** e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022;
- ii) sul **trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale** dall'art. 39-bis del DL 48/2023.

In merito alle mance, l'Agenzia precisa che:

- i) per il calcolo del **limite reddituale di 50.000 euro devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore**, compresi quelli derivanti **da attività lavorativa diversa** da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione;
- ii) il limite reddituale di 50.000 euro è riferito **al periodo d'imposta precedente** a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva;
- iii) la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla **somma di tutti i redditi di lavoro dipendente** percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro **rese nel settore turistico-alberghiero** e della ristorazione, **comprese le mance**;
- iv) in caso di superamento del limite annuale del 25% **solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.**

La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente

Premessa

Con circolare 29.8.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti:

- **l'imposta sostitutiva del 5%** applicabile alle **mance** percepite dai lavoratori delle **strutture ricettive** e degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande** ex art. 1 co. 58-62 della L. 197/2022;
- il **trattamento integrativo speciale** previsto per i **lavoratori del settore turistico**, ricettivo e termale dall'art. 39-bis del DL 48/2023.

Imposta sostitutiva sulle mance

Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a **titolo di liberalità**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono **redditi di lavoro dipendente** e sono soggette a **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle addizionali regionali e comunali pari **al 5%** (salvo rinuncia da parte del lavoratore), entro **il limite del 25%** del **reddito** percepito **nell'anno** per le relative prestazioni di lavoro.

Osserva

Tali somme sono **escluse** dalla **retribuzione imponibile ai fini del calcolo** dei **contributi INPS e INAIL** e non sono considerate nel calcolo del trattamento di fine rapporto.

I suddetti lavoratori (del settore privato), ai fini dell'accesso all'agevolazione in esame, devono essere in possesso di un **reddito** di lavoro dipendente **non superiore a 50.000,00 euro**.

Condizioni

Per quanto riguarda il requisito del possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro, l'Agenzia ha precisato che:

- per il **calcolo del limite reddituale** devono essere inclusi **tutti i redditi di lavoro dipendente** conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione;
- il limite reddituale è **riferito al periodo d'imposta precedente** a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Osserva

Per quanto riguarda la **soglia del 25%**, l'Agenzia precisa che:

- la base di calcolo cui applicare il 25% è **costituita dalla somma di tutti i redditi** di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori diversi;
- il limite annuale del 25% rappresenta una franchigia, in caso di superamento dello stesso, solo la **parte eccedente** il limite deve essere assoggettata a **tassazione ordinaria**.

Adempimenti

Sotto il profilo operativo, il sostituto d'imposta:

- ✓ **applica direttamente l'imposta sostitutiva**, nell'ipotesi in cui è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente;
- ✓ applica l'imposta sostitutiva **solo dopo aver ottenuto l'attestazione scritta del lavoratore** circa l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente, nel caso in cui non sia stato nell'anno precedente l'unico datore di lavoro.

Osserva

Il lavoratore è tenuto a **comunicare al sostituto d'imposta**:

- l'insussistenza del **diritto ad avvalersi del regime sostitutivo**;
- il **reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero** e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;
- l'eventuale **rinuncia al regime sostitutivo**.

Versamento imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva viene **applicata dal sostituto d'imposta**, ovvero al datore di lavoro, che deve versarla con il modello F24 utilizzando **i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 16/E/2023**.

Trattamento integrativo speciale

L'art. 39-bis del DL 48/2023, per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023 prevede un trattamento integrativo speciale pari al **15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in **relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario** effettuato **nei giorni festivi**, per i lavoratori del **settore turistico, ricettivo e termale** con **reddito** di lavoro dipendente **non superiore a 40.000,00** euro nel 2022.

Osserva

L'Agenzia specifica che:

- ai fini del calcolo del limite reddituale devono essere **inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente** conseguiti dal lavoratore;
- il lavoratore deve **attestare per iscritto l'importo del reddito** di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che dovrà essere conservata);
- **l'importo** deve essere calcolato **sulla retribuzione lorda** e può essere erogato a partire dalla prima retribuzione utile (comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno).

Fine della Circolare N° 56/2023